

COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.36

OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA ISCRIVERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 23.06.2011 N.118 E S.M.I.

La presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio da virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Approvazione linee guida per lo svolgimento delle sedute della giunta Comunale con modalità telematiche” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, **in videoconferenza**, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	BALLARI Simone - Sindaco	Sì
2.	MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì
3.	FALCO Fabrizio - Assessore	Sì
4.	LISTINO Federica - Assessore	No
5.	TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì
Totale Presenti:		4
Totale Assenti:		1

Partecipa alla seduta **in videoconferenza** il Segretario Comunale Sig. FERRARA
dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con D.Lgs.23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto Legislativo;

DATO ATTO che con deliberazione n. 68 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

DATO ATTO che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'art. 1, comma 910 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo;

VERIFICATA, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residui ha adottato le seguenti determinazioni di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- Determinazione Servizio Segreteria n. 29 del 12/03/2020;
- Determinazione Servizio Tecnico n. 51 del 12/03/2020;
- Determinazione Servizio Polizia n. 07 del 12/03/2020;
- Determinazione Servizio Finanziario n. 30 del 12/03/2020;

DATO ATTO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2019 il servizio finanziario ha provveduto, in collaborazione con le altre aree dell'Ente, all'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti;

PRESO ATTO che dalla suddetta verifica sono emerse le seguenti risultanze:

- € 13.440,80 di residui attivi da eliminare per insussistenza del credito di cui € 3.001,02 di parte corrente, € 10.439,06 di parte in conto capitale ed € 0 entrate per servizi in conto terzi come da prospetto allegato C);
- € 5.016,15 di residui passivi da eliminare per insussistenza del debito di cui € 4.515,79 di parte corrente, € 500,36 di parte in conto capitale ed € 0 entrate per servizi in conto terzi come da prospetto allegato D);
- € 508.342,30 accertamenti di entrata di competenza 2019, non esigibili alla data del 31.12.2019, da reimputare all'esercizio 2020 (come da prospetto allegato H);
- € 508.342,30 impegni di spesa competenza 2019, non esigibili alla data del 31.12.2019, da reimputare all'esercizio 2020 (come da prospetto allegato H);
- € 1.212.048,40 consistenza nella voce spesa del fondo pluriennale vincolato alla data del 31.12.2019 dei quali € 36.326,05 di parte corrente ed € 1.175.722,35 di parte capitale (come da prospetto allegato E);

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 36.326,05	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0

Differenza = incremento FPV Entrata 2020	€ 36.326,05	Differenza = incremento FPV Entrata 2021	0	Differenza = incremento FPV Entrata 2022	0
---	--------------------	---	----------	---	----------

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 1.175.722,35	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Differenza = incremento FPV Entrata 2020	€ 1.175.722,35	Differenza = incremento FPV Entrata 2021	0	Differenza = incremento FPV Entrata 2022	0

DATO ATTO che non è necessaria la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente, entrate e spese correlate;

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nonché del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2019, 2020 e 2021 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che tale operazione ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese

reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- **Allegato A - Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2019;**

- **Residui Attivi per € 2.106.283,06**

- **Residui Passivi per € 515.118,56**

RITENUTO inoltre necessario procedere ad apportare le necessarie variazioni di cassa degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 2020 conseguente alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2018 nell'esercizio 2019;

CONSIDERATO che le variazioni di bilancio necessarie alla reimputazione degli accertamenti di entrata ed agli impegni di spesa, non alterano gli equilibri di Bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere del Revisore del Conto, Dott. Domenico CARELLO:

- con data 17/3/2020 prot. n. 3027 del 18/3/2020, in merito al Riaccertamento Ordinario dei Residui 2019 attivi e passivi e alla Variazione di Bilancio, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

- il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii;

- La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)

- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2019, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, tenendo in considerazione la nuova modalità di costituzione del FPV introdotta dal Decreto M.E.F. del 01/03/2019, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All A) Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2019;

Residui Attivi per € 2.106.283,06

Residui Passivi per € 515.118,56

- 2) Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2020, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 36.326,05	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Differenza = incremento FPV Entrata 2020	€ 36.326,05	Differenza = incremento FPV Entrata 2021	0	Differenza = incremento FPV Entrata 2022	0

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 1.175.722,35	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0
Differenza = incremento		Differenza = incremento		Differenza = incremento	

FPV Entrata 2020	€ 1.175.722,35	FPV Entrata 2021	0	FPV Entrata 2022	0
---------------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	---------------------------------	----------

3) Di stralciare dal conto di bilancio 2019 € 13.440,80 di residui attivi da eliminare per insussistenza del credito di cui € 3.001,02 di parte corrente, € 10.439,06 di parte in conto capitale ed € 0 entrate per servizi in conto terzi come da prospetto allegato C);

4) Di stralciare dal conto di bilancio 2019 € 5.016,15 di residui passivi da eliminare per insussistenza del debito di cui € 4.515,79 di parte corrente, € 500,36 di parte in conto capitale ed € 0 entrate per servizi in conto terzi come da prospetto allegato D);

5) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, nonché del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - cassa;
- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020;
- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - cassa;

6) Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati;

7) Di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile la variazione di cassa adottata con il presente atto, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento Comunale di Contabilità;

Successivamente, la Giunta Comunale

DELIBERA

con separata unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000, onde permettere l'adozione degli atti necessari all'approvazione del rendiconto 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE